

poichè dal momento in cui la Camera ha riconosciuto opportuno di contemplare espressamente queste pensioni che gravitano sopra l'Economato, e dacchè quando si trattava questa proposta, il ministro dell'interno, e nessuno dei suoi colleghi ha detto che la disposizione fosse inutile; se, dico, non era inutile allora, dobbiamo credere che non sia inutile neanche adesso. Dobbiamo adunque per le pensioni sull'Economato, che non sono contemplate nella legge sui cumuli, applicare la disposizione stata adottata dalla Camera. Dobbiamo anche applicarla dirimpetto alle pensioni sull'erario dei santi Maurizio e Lazzaro, perchè è assurdo il dire che vi sia contraddizione fra la legge sui cumuli, e la decisione della Camera in ciò che concerne il massimo delle pensioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Avevo domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ASPRONI. Da quanto si è fatto presente in questa discussione da tutti gli oratori che vi hanno preso parte apparisce chiaro che anche votando l'ordine del giorno vi rimane sempre una grave difficoltà.

Io proporrei alla Camera di toglierla questa difficoltà, reintegrando quell'articolo di legge che è stato soppresso dal Senato. Insto perciò che sia messo di nuovo in votazione. Si opporrà che rinviando i bilanci al Senato si perde tempo; ma io farò anche presente che molte leggi ci ha rimandate il Senato, e noi abbiamo curvata la fronte, e le abbiamo rivotate; impari anch'egli, almeno una volta (*Movimento e risa d'adesione a sinistra*) a secondarci in una cosa di tanta importanza come questa, che intacca in sostanza la più grande prerogativa della Camera dei deputati.

Il tempo è corto, si dice. Ma io rispondo che il Senato può anche abbreviare le sue discussioni e badare in sostanza alle strettezze dell'erario che si sono fatte presenti e dal ministro, e dai deputati che siedono in questo Parlamento; quindi domando la reintegrazione dell'articolo.

DEL CARRETTO, relatore. A proposito dell'articolo secondo di questa legge si sono rinnovate le discussioni che ebbero luogo quando si fece la legge sui cumuli degli impieghi, pensioni, assegnamenti, ecc. Io vedo che all'articolo 7, come si è già osservato, per l'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro è già stato provvisto; resterebbe la questione sull'Economato, ma farò osservare agli onorevoli deputati che finora questo bilancio non si è discusso e che rimane ancora a votare come si debba disporre di questo patrimonio e simili altre difficoltà.

Aggiungerò che dietro le parole dette dal signor ministro, alle quali mi pare si debba prestare fede, il Ministero si è assunto l'impegno di non concedere pensioni sopra il bilancio a persone che ne avessero già altre sul bilancio delle spese generali.

Quanto poi all'osservazione fatta dal signor deputato Asproni, la quale è basata sul ristabilimento dell'articolo secondo nel bilancio, delle strettezze dell'erario, io farò osservare che non rimettendo quest'articolo nel bilancio si ottiene lo scopo che egli desidera, poichè nel bilancio stesso non sono state aumentate le cifre. La cancellazione di quell'articolo non ha aumentata la cifra: per conseguenza sarebbe una pura perdita di tempo, e prego il signor deputato a riconoscere se nella questione attuale sarebbe possibile che questo bilancio andasse al Senato e quindi ritornasse da noi: egli è certo che troverebbe la Camera spopolata, e che non si potrebbe votare; per conseguenza io insisto per l'ordine del giorno e per la chiusura di questa discussione.

ASPRONI. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione a ciò che ha detto l'onorevole preopinante; egli

ci faceva il riflesso che dobbiamo calcolare sulla parola del ministro. Ma io dico che in un Governo costituzionale sono così spesse e così facili le variazioni dei ministri, che nessuno può garantire che questa parola abbia una lunga durata. Nessuno dei ministri può impegnare una parola, che possa vincolare il suo successore. La responsabilità è personale; dunque l'osservazione del relatore mi pare che abbia poco peso. Egli ci ha detto, che siccome le cifre non sono variate, così il Ministero non potrà eccedere il limite che questa Camera ha fissato. Ma sta sempre la difficoltà tanto sull'Economato come sui beni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; ed io dico, che tanto i beni dell'Economato, quanto i beni dei santi Maurizio e Lazzaro sono beni della nazione, perchè questa cosa è stata riconosciuta e messa in chiara evidenza dai dibattimenti che sono seguiti in questa Camera. In conseguenza, per levare tutte queste difficoltà, siccome noi dobbiamo fare leggi schiette, che non diano luogo a confusione ed escludano ogni ambiguità, così io rinnovo l'istanza mia per la conferma del nostro voto.

E per dirlo francamente, lo propongo per la dignità della nostra Camera. Noi onoriamo il Senato, noi rispettiamo tutte quelle prerogative che gli sono state riservate anche in confronto a noi, e che ottimamente il signor presidente della Camera aveva rilevate nella seduta del 28 febbraio, se non mi inganno, stata da me in altra occasione citata. Quindi io persisto nella mia proposizione, e chiedo di metterla ai voti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mameli.

MAMELI. Io, per rimettere la questione nei suoi veri termini, debbo rettificare due falsi supposti, uno del signor deputato Sineo, l'altro del signor deputato Asproni.

Il supposto del signor deputato Sineo si è quello che il Re possa a suo beneplacito accordare pensioni sulla Cassa economica, che è cassa di beneficenza ecclesiastica, a suo libito a chicchessia: questo è contrario ai termini chiarissimi della convenzione regia-apostolica, ove non solo è stabilito che i redditi dell'Economato non si possono impiegare che in usi pii, religiosi ed ecclesiastici, ma eziandio lamentava il Santo Padre l'abuso qualche volta fattone a favore di persone laiche contro la vera e propria destinazione di tali fondi, ed il tenore dei precedenti concordati.

Combatto altresì l'altro supposto, ugualmente falso del deputato Asproni, il quale vorrebbe confondere i beni della Chiesa con quelli dello Stato. Segna la differenza l'articolo 418 del Codice civile, ove i beni della Chiesa sono distinti da quelli della Corona e degli altri stabilimenti. E l'articolo 433 del Codice stesso dà la definizione precisa dei beni ecclesiastici, dichiarando essere quelli che appartengono ai singoli benefici e stabilimenti ecclesiastici.

Ora, l'articolo 29 dello Statuto dichiara inviolabili senza alcuna distinzione tutte le proprietà, e quindi l'invulnerabilità estendesi anche al dominio dei beni della Chiesa per logica ed irrecusabile conseguenza.

L'istesso Statuto poi all'articolo 18 stabilendo che tutte le prerogative competenti al potere civile in materia beneficaria si esercitano dal Re, ha indicato abbastanza, che la disponibilità dei fondi dell'Economato, che sono puramente ecclesiastici, è una regia prerogativa il cui esercizio non deve essere turbato dagli altri poteri dello Stato.

SINEO. Prego il signor Mameli di credere che anch'io conosco i concordati; ma non avrei creduto che il signor Mameli il quale faceva parte del Ministero quando furono formulate certe leggi che vennero accolte con molto entusiasmo dalla nazione, fosse per venire ad invocare quei concordati come un'autorità irrettrabile.